



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 61

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Guarda

**DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ
ENERGETICHE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 maggio 2021.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Relazione:

L'articolo 42 bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8), costituisce primo recepimento delle Direttive 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE e 5 giugno 2019, n. 2019/944/UE; a mezzo della disposizione appena richiamata hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento due nuove figure, rubricate "autoconsumo collettivo" e "comunità energetiche" (Renewable Energy Communities - REC), previste appunto dalla disciplina europea in materia di promozione dell'uso delle fonti di energia rinnovabile.

In effetti, le comunità energetiche non costituiscono propriamente un novum nel contesto italiano; anzi, è proprio l'Italia ad avere un primato in tal senso, atteso che è risalente al 1894 la costituzione della prima cooperativa energetica (Società per l'Illuminazione elettrica in Val Chiavenna), ad oggi ancora attiva. Ma, a parte questo specifico primato, le comunità energetiche, in effetti, già nel secolo scorso trovavano diffusione, specie all'interno delle zone non agevolmente raggiungibili, quali quelle ubicate in montagna, attraverso l'aggregazione di cittadini funzionale all'attivazione e messa in esercizio di impianti di produzione di energia da consumare nell'ambito territoriale per ovviare alle deficienze del servizio in quello specifico contesto. In tal senso, l'energia prodotta era appunto esclusa dai circuiti del mercato in quanto principalmente soggetta ad autoconsumo a beneficio dei soggetti parte della comunità energetica.

L'introduzione dell'istituto della comunità energetiche per effetto del primo e parziale recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 ai sensi del sopra richiamato articolo 42 bis del DL n. 162/2019 è addirittura successiva alla regolamentazione dell'istituto già disposta da parte di alcune regioni italiane (su tutte, la Regione Piemonte e la Regione Puglia).

Posto quanto sopra, e per quanto riguarda lo specifico intervento regionale di cui alla presente proposta di legge, e cioè la promozione delle comunità energetiche, deve evidenziarsi che la Direttiva 2018/2001 - parte del più ampio pacchetto di direttive denominato Clean Energy for all - ha quale preminente finalità il transito il sistema verso una economia a basse emissioni di carbonio. Da qui, appunto, la spinta evidente già dal dato letterale di cui all'articolo 22 della menzionata Direttiva, nella parte in cui, al comma 1 e in particolare al comma 4, delinea un quadro di forte sostegno e promozione allo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile.

Il tutto nell'ottica di una innovata concezione del rapporto tra cittadini e mercato testo alla democratizzazione del sistema energetico sulla scorta di una effettiva declinazione del principio di sussidiarietà che pone al centro del discorso e delle finalità dell'intervento normativo i benefici ambientali e sociali ritraibili.

In tal senso, il presente progetto di legge - il cui fulcro centrale è costituito sia dall'attività di promozione (articolo 4) messa in campo dalla regione del Veneto sia dal ruolo di coordinamento alla stessa attribuito attraverso il tavolo tecnico (articolo 5) - richiama immediatamente, all'articolo 1, comma 1, il principio di sussidiarietà nella declinazione di cui all'articolo 5, comma 3, dello Statuto della Regione del Veneto ("La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell'articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto") nonché il principio di responsabilità per le generazioni future di cui agli articoli 7, comma 1 e 8, comma 1, della medesima Carta fondamentale veneta.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto sostiene l'istituzione di comunità energetiche, nel rispetto degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, in attuazione degli articoli 5, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, dello Statuto della Regione del Veneto, e secondo le finalità della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

2. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2 - Comunità energetiche.

1. Le comunità energetiche sono enti senza finalità di lucro, partecipate da soggetti pubblici e privati, quali cittadini, enti locali e piccoli imprenditori, che assumono un ruolo rilevante per il raggiungimento degli obiettivi regionali, nazionali ed europei, per la transizione energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri nelle aree locali in cui opera;

2. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

3. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, l'eventuale immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida di definizione dei requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche, delle modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro.

Art. 3 - Competenze.

1. Le comunità energetiche:
 - a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
 - b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
 - c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni ed obiettivi misurabili attraverso specifici indicatori per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.
2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici, anche ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'articolo 6.

Art. 4 - Promozione e sostegno alla costituzione delle comunità energetiche.

1. La Regione contribuisce alla costituzione delle comunità energetiche, attraverso il sostegno economico alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.

1. È istituito il tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici. Al Tavolo tecnico permanente partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:
 - a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
 - b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all'articolo 27 della legge 99/2009.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'ARERA.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione, le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo tecnico.

Art. 6 - Sanzioni.

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche sono escluse dai finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni dalla verifica, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

Art. 7 - Notifica all'Unione europea.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2021 e in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 "Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 1701 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 9 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Comunità energetiche.....	3
Art. 3 - Competenze.....	4
Art. 4 - Promozione e sostegno alla costituzione delle comunità energetiche.....	4
Art. 5 - Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici.....	4
Art. 6 - Sanzioni.....	4
Art. 7 - Notifica all'Unione europea.....	5
Art. 8 - Norma finanziaria.....	5
Art. 9 - Entrata in vigore.....	5